

degli utenti, che per prima ha denunciato lo scandalo dei mille miliardi versati dall'IMI, a quanto pare ingiustamente, agli eredi Rovelli; sono quattrini della collettività, di tutti gli italiani, e quei soldi credo vadano restituiti. Se scandali ci sono, come consiglia il Vangelo, è meglio portarli alla luce (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo e di deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cananzi. Ne ha facoltà.

RAFFAELE CANANZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quella che dobbiamo decidere oggi è una questione di coscienza, nel senso che non possiamo tenere conto di baratti politici, non possiamo tenere conto di schieramenti politici, non possiamo tenere conto dell'emotività popolare. Si tratta di formarsi un sereno e retto giudizio per sostanziare un atto politico qual è l'autorizzazione richiesta dalla Costituzione per determinati atti del magistrato penale restrittivi della libertà personale del parlamentare, al fine di tutelarne la funzione nel quadro dell'autonomia delle istituzioni parlamentari. Ma la Camera, chiamata a pronunciarsi sull'autorizzazione, deve provvedere con la finalità di tutelare la propria funzione costituzionale, valutando se il magistrato intenda vulnerarla colpendo senza fondato motivo un proprio componente.

Si dice in dottrina che oggetto della valutazione è il *fumus persecutionis*; v'è comunque concordanza in dottrina che mai la Camera può svolgere quello che è il compito costituzionale della magistratura. L'esame della Camera non può trasformarsi in un accertamento della sussistenza del reato e della colpevolezza del deputato imputato, e tanto meno in un accertamento dei presupposti di legge per l'applicazione della misura restrittiva della libertà personale. Questo è incontestabile, perché tocca il fondamento della democrazia, l'equilibrio e l'autonomia, senza invasione di campo e senza sviamento di alcun potere costituzionale.

La Camera non è, rispetto al GIP, il tribunale della libertà, e l'onorevole Previti l'ha perfettamente ritenuto; la sua tesi difensiva di fondo è il complotto, come la tesi di fondo del relatore per la maggioranza della Giunta è l'intento persecutorio. Però, onorevoli colleghi, perché intento persecutorio ci sia occorre che l'impianto accusatorio sia *ictu oculi* distorto, intento persecutorio evidente ovvero inconsistente, intento persecutorio latente. Ma quando, come nella specie, i capi di imputazione (che sono due e non dieci; sarebbe questa un'altra sfaccettatura possibile dell'intento persecutorio, la quantità dei capi di imputazione) o almeno uno dei due è certamente corroborato da un complesso probatorio convincente e si tratta di un reato grave, che per giunta nulla ha a che fare con la funzione politica, non spetta a noi valutare se ci siano le condizioni o meno per la custodia cautelare e se sia ancora possibile l'inquinamento della prova. Solo il giudice, che è nel processo, può stabilire se vi sia la necessità della custodia cautelare. La misura penale è attribuita solo al giudice; questo è compito esclusivo e peculiare del giudice di primo grado e di quello di seconda e di terza istanza per l'ipotesi di impugnazione.

Escluso l'intento persecutorio per l'esistenza di indizi ragionevolmente sufficienti a sostenere e sostanziare un impianto accusatorio, l'autorizzazione non può non essere concessa, proprio per quel giudizio della coscienza che a questo punto del discorso diventa profondo rispetto delle autonomie istituzionali e paladino della ricerca della verità, ricerca da consentire a tutto campo e con gli ordinari strumenti previsti dalla legge a chi la Costituzione la affida, cioè a giudici sereni e imparziali, che perciò devono, prima della condanna, limitare le libertà del cittadino solo se necessario, se questa necessità è suffragata dalla legge, dai presupposti e dalle condizioni che essa pone.

La nostra coscienza, signor Presidente e colleghi, è serena. Se il nostro resta un giudizio politico e non l'esercizio di un

potere giurisdizionale, che non ci compete, l'augurio è che chi questo potere giurisdizionale deve esercitare lo eserciti con grande competenza e con illuminata coscienza. L'autorizzazione, nel rimuovere un ostacolo che incide sul processo, non solo non rimuove l'esclusiva responsabilità dei giudici, ma responsabilizza ancor più la magistratura. Il Parlamento crede nella magistratura. La magistratura sappia rendersi sempre credibile di fronte al popolo e al Parlamento (*Applausi di deputati dei gruppi dei popolari e democratici-l'Ulivo, della sinistra democratica-l'Ulivo e di rinnovamento italiano*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Presidente, colleghi e colleghe, il dibattito di ieri e l'attenta lettura della relazione di maggioranza della Giunta per le autorizzazioni a procedere nonché della relazione di minoranza mi inducono a richiamare l'attenzione di noi tutti sui principi costituzionali che sorreggono la materia in esame.

Preliminarmente, però, non posso non evidenziare un profondo disagio nel momento in cui ho ultimato la lettura della relazione di maggioranza. Ho visto e risentito cose che mi richiamavano letture fatte precedentemente; con grande costernazione ho potuto verificare, signor Presidente, che circa i due terzi della relazione di maggioranza erano copiati in modo pedissequo dalla memoria difensiva dell'onorevole Previti. Ho una sensazione: non so se questo Parlamento sta discutendo su una relazione di maggioranza della Giunta per le autorizzazioni a procedere oppure su un atto difensivo, il che non fa sicuramente onore a noi tutti parlamentari della Repubblica italiana.

Nel sistema parlamentare delineato dalla Costituzione repubblicana l'autorizzazione a procedere non si configura come un diritto soggettivo del singolo parlamentare, ma come una prerogativa propria del Parlamento nella sua collegialità, il quale può concederla o meno sulla base di una valutazione politica che at-

tiene soltanto all'esistenza del *fumus persecutionis*. Questa interpretazione funzionale dell'immunità parlamentare consente peraltro di escludere recisamente che essa costituisca una sorta di intollerabile privilegio di ceto politico e d'altra parte consente di motivare il fatto che l'immunità non può formare oggetto di rinuncia da parte del singolo parlamentare, poiché si tratta di una prerogativa di cui non dispone.

In ordine ai criteri elaborati in sede di prassi parlamentare nell'esame delle domande di autorizzazione a procedere, giova segnalare che in passato, all'inizio di ogni legislatura, si era posto all'attenzione della Giunta di entrambi i rami del Parlamento il problema di determinare taluni principi informativi dell'attività di questi collegi. In particolare, il 1° e il 28 ottobre 1992 presso la Giunta per le autorizzazioni a procedere di questa Camera si è svolto un ampio dibattito in materia, nel corso del quale è stata parzialmente rielaborata la costruzione giurisprudenziale solitamente seguita in passato. La Giunta, infatti, si è andata orientando nel senso che il diniego all'autorizzazione a procedere in giudizio non possa essere proposto al di fuori dei casi in cui sussista un *fumus persecutionis*. La stessa cosa è avvenuta da parte dell'altro ramo del Parlamento, il Senato, che nella seduta del 16 luglio 1988, con votazione unanime, ha assunto una deliberazione che ancora oggi intendo sicuramente come guida per le nostre determinazioni e che riporto testualmente: « La Giunta, nell'esaminare i criteri interpretativi del secondo comma dell'articolo 68, alla luce della prassi parlamentare e della concreta esperienza dell'avvio dell'attività della X legislatura ha riaffermato il principio del *fumus persecutionis* come filtro fondamentale attraverso il quale viene condotto l'esame delle autorizzazioni a procedere ». La giurisprudenza, ma ancor più la dottrina, ha poi definito cosa sia il *fumus persecutionis* e lo ha posto come riferimento a tutti quegli elementi e indizi che possono far ritenere che l'imputazione sia stata elevata falsamente contro il parla-

mentare per colpirlo nella sua attività politica, o che comunque si proceda contro di lui con un rigore ingiustificato o dovuto a ragioni politiche.

Ebbene, i richiami svolti ci permettono di argomentare con scienza e coscienza sull'autorizzazione all'arresto all'ordine del giorno. A tale proposito affermo di non condividere la decisione della Giunta per le autorizzazioni a procedere né tanto meno la relazione di maggioranza, che si configura come un'invasione della sfera propria dell'autorità giudiziaria, sostanzandosi come un processo all'ordinanza di custodia cautelare del GIP del tribunale di Milano. In base alla Costituzione i poteri dello Stato sono organizzati secondo un modello di pluralismo istituzionale nel quale il principio della separazione dei poteri è corretto con quello del controllo e del reciproco bilanciamento.

A tal uopo, quindi, ritengo che l'articolo 68 della Costituzione sia una garanzia e non un privilegio per il parlamentare. Non vi è persecuzione politica e quindi l'onorevole Previti diventa un cittadino come tutti gli altri, ha i medesimi diritti e i medesimi doveri di tutti gli altri cittadini. Per questo elementare principio di uguaglianza voterò in senso contrario alla proposta della Giunta e quindi « sì » all'arresto dell'onorevole Previti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Frattini. Ne ha facoltà.

FRANCO FRATTINI. Presidente, onorevoli colleghi, sulla decisione che ci apprestiamo a prendere pesa una serie di argomentazioni che desidero ancora elencare, nella fiducia che le ragioni poste a fondamento di ognuno dei nostri interventi siano ancora motivo per l'Assemblea di sincera e profonda riflessione. Il dibattito democratico, infatti, non sarebbe tale se il suo esito fosse in qualche modo predeterminato dalla logica della forza dei numeri. Le nostre parole apparirebbero allora vuote e vane, vittime di uno stanco rituale. Tra le argomentazioni che dobbiamo affrontare desidero enunciare da subito una, che alcuni danno per scontata

e che invece va rimossa e specificamente superata. Ancora si legge e si sente affermare in pubblici confronti che il Parlamento si appresterebbe a dare risposta oggi a qualche agguerrita procura circa la possibilità di proseguire o meno un lavoro di bonifica della politica che risale ai primi mesi del 1992. Non è così; non è così perché in questi anni si è fatta assai più restrittiva la legislazione sull'immunità parlamentare, dall'autorizzazione a procedere all'autorizzazione all'arresto, assai riducendo così, opportunamente, l'ambito della doppia tutela che ci è riconosciuta. Non è così, poi, perché noi non stiamo assolutamente prendendo una decisione di merito, né intendiamo sottrarre un membro del Parlamento al giudizio dell'organo preposto. È importante che questa constatazione della sensibile differenza con il passato si faccia consapevolezza comune e collettiva e che le questioni di giustizia siano rappresentate con scienza e coscienza alla pubblica opinione. Dobbiamo, soprattutto noi che siamo legislatori, temere confusione e manipolazione, che della giustizia sono spesso consapevoli nemiche.

Consapevolezza tanto più importante soprattutto quando il Parlamento si appresta a riscrivere la seconda parte della nostra Carta fondamentale proprio in materia di giustizia, affermando in maniera solenne la cultura delle garanzie, nel segno di un riequilibrio tra accusa e difesa. All'insegna di quale coerenza il nuovo spirito costituente potrebbe infatti coesistere oggi, a distanza di pochi giorni dalle nuove deliberazioni, con una decisione in qualche modo figlia delle emozioni e del calcolo politico? Queste nuove regole intendono infatti correggere le storture e le forzature che hanno condotto negli anni la pubblica accusa ad affievolire la cultura delle garanzie, al punto da sollecitare le più autorevoli preoccupazioni e prese di posizione politiche ed istituzionali. Le nuove regole tendono giustamente a ripristinare il potere di un giudice terzo, indipendente, anche contro le tentazioni di un giudizio preventivo, fondato spesso sulla presunzione di col-

pevolezza, pronunciato in tutti i luoghi, dalla televisione alle piazze, tranne che in quello deputato, l'aula di giustizia.

Riflettiamo allora prima di decidere. Attorno a questo dibattito ruotano calcoli politici che rischiano di essere assai più figli delle distorsioni che ci apprestiamo a correggere che non della cultura liberale che ci apprestiamo ad affermare; una cultura che impone alla coscienza la più costosa delle libertà, quella di decidere non secondo il proprio tornaconto, secondo gusti e ostacoli, ma ponendoci in una condizione di ignoranza rispetto agli effetti della decisione, senza considerare quegli aspetti che metterebbero in difficoltà gli uni e spingerebbero gli altri a sfruttare a proprio vantaggio le circostanze.

Siamo convinti che in definitiva siamo tenuti a trattarci tutti come concittadini di un medesimo pianeta giustizia. Ed è per questo che noi non siamo a fronteggiare il torrente di chi invoca, anche con sincerità, una giustizia altrimenti tradita. A costoro dobbiamo dire che la giustizia che si fa da sola, la giustizia del « veniamo al sodo » è una forma di imbarbarimento che in politica trasforma l'avversario leale in un nemico. E neppure fronteggiamo la giusta ribellione contro il privilegio di qualcuno. La situazione che affrontiamo sia occasione di educazione civica. Il collega Mancuso ha spiegato in quest'aula ragioni e situazioni che prevedono una doppia tutela; oggi lo ha rispiegato assai bene il collega Melograni.

Qui dobbiamo valutare in modo sereno, secondo coscienza e diritto: può l'onorevole Previti inquinare le prove dell'accusa, sottraendole al leale confronto con la difesa, che — lo diciamo con chiarezza — al tribunale di Milano dovrà esserci, in un processo senza ritardi né incertezze? Può l'inquinamento toccare elementi di prova documentale già raccolti e nelle mani della procura che, su tale base, ha chiesto il rinvio a giudizio, chiudendo l'istruttoria? È fuori dalla logica e dalle norme la considerazione formulata dal GIP secondo cui la possibile alterazione riguarderebbe non i docu-

menti, che sono agli atti, ma l'interpretazione dei rapporti bancari cui gli stessi documenti si riferiscono. Vi sarebbe allora un pericolo di inquinare le interpretazioni, cui si deve porre riparo con l'arresto. A chi abbia a cuore la verità e il rispetto delle regole non può sfuggire che solo atti e documenti si possono alterare; le interpretazioni si possono sostenere o confutare e se ciò avviene in un processo da parte della difesa, essa esercita un suo diritto fondamentale previsto dalla Costituzione. A parte poi la considerazione specifica che il giudice tutela la prova e non il libero apprezzamento che di essa ha formulato la parte accusatrice!

Infine occorre chiedersi se vi sia oggi l'esigenza di preservare la prova osservando che la richiesta di arresto è nota all'onorevole Previti da alcuni mesi, ben prima della richiesta di rinvio, e che i fatti risalgono al 1986. Noi riteniamo che la risposta sia negativa, come dovrebbe esserlo se la richiesta di arresto in tali condizioni riguardasse chiunque, ogni cittadino, tutti coloro verso cui purtroppo si è abusato della custodia cautelare. Sarebbe aberrante che l'uso distorto della carcerazione preventiva in violazione della legge assumesse il ruolo di parametro di riferimento; commetteremmo così una doppia ingiustizia.

Signor Presidente, colleghi, noi voteremo quindi « sì » alla proposta della Giunta di negare l'autorizzazione all'arresto. La dignità e l'alta funzione del Parlamento sono alla prova; rivendichiamo il dovere di applicare le regole senza imperativi politici né diffide strumentali, in nome non dell'onorevole Previti ma di ciascun cittadino, di quelli che hanno vissuto o potrebbero vivere il dramma, pur se ignoto ai *media*, di un arresto non giustificato dalle regole dell'ordinamento: la più devastante offesa al caposaldo costituzionale della libertà della persona! Grazie (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Frattini.

È iscritto a parlare l'onorevole Previti. Ne ha facoltà.

CESARE PREVITI. Onorevoli colleghi, Presidente, desidero innanzitutto ringraziarvi tutti per il lavoro svolto nell'istruzione e nella discussione del mio caso. Tra poco una vostra decisione metterà la parola fine ad una vicenda che mi tocca profondamente e che tocca profondamente l'istituzione cui mi onoro di appartenere.

Quale che sia la vostra decisione, onorevoli colleghi, ne assicuro naturalmente il mio personale ed intimo rispetto; non intendo qui ed ora fare riferimento a specifici argomenti di sostegno della mia situazione personale. Ma quello della custodia cautelare resta problema che riguarda la cultura giuridica del nostro paese ed il ruolo della principale e decisiva istituzione di garanzia che è la magistratura inquirente e requirente. È problema quindi di rilievo costituzionale per tutti i cittadini.

Accetterò con dignità personale e politica l'odierno passaggio parlamentare e il procedimento a mio carico con tutte le sue conseguenze, anche nella dolorosa ipotesi di una privazione della libertà personale. Ho cercato a mezzo di memorie scritte e di audizioni alla Camera, oltre che con le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria, di chiarire la mia posizione che ho tutelato e tutelerò come quella di un non colpevole. Ho esercitato con onore, per quarant'anni, la mia professione di avvocato, una professione appassionante e al tempo stesso delicata e difficile, mai abusandone per compiere o favorire attività indegne di essa.

Davanti a voi, mentre continuo a coltivare in tutte le sedi le mie difese di fatto e di diritto, oggi sento di poter ribadire la fiducia nelle mie ragioni che voi già conoscete e al tempo stesso di rinnovare il senso della mia remissione alla vostra valutazione che farete sul piano politico-costituzionale, nonché la mia fiducia nella giustizia imparziale e in un processo

giusto. Vi ringrazio (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulla proposta della Giunta di negare l'autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dell'onorevole Previti.

(Repliche dei relatori - Doc. IV, n. 11-A)

PRESIDENTE. Chiedo ai relatori se intendano replicare.

CARMELO CARRARA, *Relatore per la maggioranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Meloni, relatore di minoranza, se intenda replicare.

GIOVANNI MELONI, *Relatore di minoranza*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Bonito... onorevole Bonito? È assente...

Ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, onorevole Carmelo Carrara, al quale ricordo che ha dieci minuti di tempo.

CARMELO CARRARA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, già in occasione dell'intervento di ieri ho chiarito quali sono i poteri e i doveri della Giunta, prima, e dell'Assemblea, poi, rispetto al merito della vicenda per verificare la sussistenza o meno del *fumus persecutionis*, che è l'unico motivo che legittima il Parlamento a ritenere assolutamente ingiusta, ovvero giusta la richiesta di autorizzazione all'arresto nei confronti del deputato Previti.

Devo osservare che alla fine anche i colleghi della sinistra che hanno contestato in radice il potere del Parlamento di entrare nel merito della vicenda hanno finito essi stessi, paradossalmente, per entrare nel merito non già per verificare

l'insussistenza del *fumus persecutionis*, ma per dimostrare l'assunto accusatorio della colpevolezza del deputato Previti, che è cosa che esula completamente dalla decisione che tra poco deve prendere la Camera.

Le preoccupazioni che si nutrono nei confronti del voto che tra poco esprimeremo sono però altre; mi riferisco al radicamento delle posizioni a favore di Previti o a favore del *pool*. Ebbene, è questa una ragione che non dovrebbe in alcun modo esistere oggi in questa Assemblea.

Alcuni esponenti della sinistra sostengono e continueranno a sostenere una sorta di mio innamoramento per la tesi difensiva e mi accusano di aver interpolato in parte il contenuto della discolta difensiva del Previti. Orbene, a prescindere dal fatto che tale circostanza non può comportare alcuna censura comportamentale né tanto meno di natura politica — basti pensare quanto avviene giornalmente nelle aule giudiziarie da parte di organi giudiziari che recepiscono talvolta integralmente alcuni passaggi delle discolpe difensive o delle tesi dell'accusa, e questo vale sia nel settore civile che in quello penale — va detto che la cosa più grave invece è che i colleghi che ancora oggi insistono nello spostare il bersaglio...

PRESIDENTE. Onorevole Li Calzi, onorevole Stajano, prendete posto, per cortesia. Non potete disturbare così il relatore!

CARMELO CARRARA, *Relatore per la maggioranza*. ...non si rendono conto, signor Presidente, che esasperano sempre più il carattere di contrapposizione politica di questa decisione, che invece va inquadrata nell'ottica dell'affermazione dello Stato di diritto e di verifica della sussistenza del *fumus persecutionis*.

Non ci sorprende, a questo punto, che nessuno dei relatori di minoranza abbia affrontato il tema della competenza, nascondendosi dietro al dato della duplice pronuncia della Corte di cassazione indotta in errore da quegli artifici, da quelle *mise en scène* che abbiamo tratteggiato. E

non ci sorprende neanche che abbiano avallato questa categoria, creata dal GIP di Milano, del pericolo di inquinamento interpretativo di dati bancari, categoria che non ha diritto di cittadinanza nel nostro codice di procedura penale.

Nessuno ha sostenuto né nella relazione né tanto meno nei passaggi che sono seguiti in aula e nessuno crede soprattutto che il processo contro Previti sia nato perché il *pool* complotta contro Previti e contro forza Italia. Il nostro sforzo però è stato quello di dimostrare che nei confronti di Previti, nei confronti di quello che Previti rappresenta vi è stato un insolito rigore assolutamente ingiustificato. Vi è stato un accanimento giudiziario nella domanda di portare avanti quel provvedimento custodiale che è stato richiesto dal GIP dopo mesi, dopo un lungo lasso di tempo rispetto al momento in cui erano stati contestati a Previti tutti gli addebiti; inoltre ciò è stato fatto quando l'unica categoria residuale rimasta era quella dell'evanescente inquinamento di tipo interpretativo.

Non abbiamo parlato di macchinazione del *pool* contro Berlusconi e forza Italia, bensì di possibile strumentalizzazione della vicenda a fini politici e abbiamo intravisto il *fumus* facendo ricorso ai parametri ermeneutici individuati dal Parlamento in cinquant'anni di vita repubblicana, né chi ha veramente scienza degli atti di questo procedimento e chi soprattutto ha libera coscienza e libera autodeterminazione può ignorare che non può essere arrestato nessuno per un reato che non era ancora considerato tale al momento in cui il fatto è stato commesso né si può arrestare una persona — parlamentare o no — per una corruzione impropria e susseguente al periodo in cui la legge ancora non era in vigore. Non si può, in base a logiche di schieramento e di competizione puramente politica, calpestare le esigenze di tutela, che presidiano da cinquant'anni questa prerogativa concessa dall'articolo 68 della Costituzione, e contemporaneamente calpestare, soprattutto allorché il Parlamento vuole davvero affrontare il tema delle riforme, i principi

elementari di uno Stato di diritto. Infatti stiamo mettendo sotto i piedi non solo l'articolo 68 ma anche l'articolo 25 della Costituzione: la questione di competenza non è soltanto formale; essa consente di sfuggire, conculcando il diritto alla difesa, alla pretesa giusta di qualsiasi cittadino di essere giudicato dal giudice naturale preconstituito per legge, così come individuato dall'articolo 25 della Costituzione.

Com'è possibile che questo Parlamento affronti serenamente le riforme, con un esordio che, se affrontato in termini di contrapposizione politica, diventa assolutamente delirante relativamente ai principi fondamentali dello stato di diritto? Colleghi, votando a favore della proposta approvata dalla maggioranza della Giunta, non si tratta di rallentare la corsa di « Mani pulite » né tanto meno di porre un freno a quello che è stato e continua ad essere oggi il mondo di Tangentopoli; si tratta di far valere le prerogative del parlamentare affinché le ragioni della politica non soccombano a questa forzatura dell'autorità giudiziaria di Milano che, se seguita dalla concessione dell'autorizzazione a procedere, oltre che arrecare pregiudizio al deputato Previti, porterebbe sicuramente nocimento alla stessa giustizia e al Parlamento.

Insistiamo su questo dato. Non crediamo al complotto politico, chiediamo che da tutto questo esuli completamente il ragionamento di contrapposizione fra schieramenti politici perché, se Previti verrà arrestato per un calcolo meramente politico da avversari politici o da sfascisti, egli rischia di essere l'unico vero prigioniero politico di questa seconda Repubblica (*Applausi dei deputati dei gruppi misto-CDU, di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Onorevole Bonito, intende replicare ?

FRANCESCO BONITO, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Glielo avevo già chiesto prima.

ELIO VITO. Replica sempre prima quello di minoranza.

FRANCESCO BONITO, *Relatore di minoranza*. Ho la possibilità di una brevissima replica ?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per dieci minuti.

FRANCESCO BONITO, *Relatore di minoranza*. Il collega Carmelo Carrara ha invitato tutti a non esasperare i toni del dibattito. Concordo totalmente su questa impostazione; poiché però dalla sua premessa mi sembrava di dedurre che vi fosse un'accusa, ancorché cortese, alla nostra parte in ordine ad atteggiamenti esasperati, ritengo corretto e giusto sottolineare che verosimilmente l'esasperazione dei toni è venuta proprio dal relatore per la maggioranza, se è vero, come è vero, che la sua relazione riporta in modo pedissequo ampi stralci della memoria difensiva dell'onorevole Previti. Qui c'è l'esasperazione dei toni, qui c'è l'esasperazione della contrapposizione perché l'onorevole Carmelo Carrara ha proposto alla Camera dei deputati di votare un documento che non è quello della Giunta: se questo è la pedissequa riproposizione della memoria dell'onorevole Previti, infatti, egli propone alla Camera dei deputati di votare quel documento. E quello è un documento esasperato, soprattutto se considerato per i suoi toni e i suoi contenuti. Ma se è assolutamente legittima ed accettabile quella memoria quale espressione difensiva di un punto di vista — al riguardo nessuno può dubitare della legittimità di quell'atto — lo stesso giudizio non possiamo esprimere sulla relazione che ha fatto propri ampi stralci — e quelli più importanti — dell'atto difensivo dell'onorevole Previti. Mi pare quindi incongruo discettare di Stato di diritto e ripercorrere ancora in sede di replica le stesse argomentazioni tecnico-giuridiche che ci ha proposto l'onorevole Previti e che l'onorevole Carmelo Carrara ha fatto proprie, per assumerle poi come posizione della Giunta.

Mi dispiace, ma sulla competenza non è affatto vero che la Corte di cassazione sia stata indotta in errore e che abbia assunto come fatto dirimente e decisivo del proprio giudizio l'episodio del bar Mandara. Mi dispiace per l'onorevole Carmelo Carrara, ma così non è! Noi abbiamo semplicemente detto che sulla competenza si erano espressi organi giurisdizionali, esprimendo tesi che si possono condividere o meno (personalmente le condivido; l'onorevole Carrara, invece, non le condivide), ma da questo non si può assolutamente trarre argomento per sostenere in modo fondato la sussistenza di un *fumus persecutionis*. Questo è lo Stato di diritto e lo Stato delle competenze istituzionali! Noi siamo il Parlamento ed esprimiamo un voto politico: ed il nostro voto politico è nella direzione di valutare se un deputato della Repubblica veda limitati i suoi diritti di libertà e se la funzione giurisdizionale si svolga secondo la correttezza delle regole che vengono imposte dalla legge. Non è quindi vero che vi è una ammissione di fatti. Non è affatto vero! E non mi aquieta la circostanza che l'onorevole Carrara ribadisca che egli non crede in un complotto del *pool* e dei magistrati di Milano. Egli ha ripetuto questa affermazione ma, al tempo stesso, si rifà pedissequamente agli argomenti di chi invece sostiene che il *pool* di Milano complotti contro di lui. Io rilevo in questo una evidente, palese e conclamata contraddizione.

Neppure noi vogliamo che questa vicenda si sovraccarichi impropriamente di significati, così come è stato fatto nel corso di questi giorni e così come sta ineludibilmente accadendo anche in queste ore. Noi siamo perfettamente convinti che l'articolo 68 della Costituzione sia una norma fondamentale ed importante per la nostra democrazia; vorrei però solo ricordare che l'articolo 68 fissa delle prerogative, ma non riconosce assolutamente alcun privilegio! Noi di questo stiamo oggi discutendo: se dobbiamo tutelare delle prerogative, o se pure dobbiamo, con un voto solenne del Parlamento, riconoscere

all'onorevole Previti un privilegio odioso (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo*).

Preavviso di votazioni elettroniche

(ore 16,57).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Si riprende la discussione del Doc. IV, n. 11-A (ore 16,58).

(Dichiarazioni di voto - Doc. IV, n. 11-A)

PRESIDENTE. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.

Per quanto riguarda lo svolgimento dei nostri lavori, desidero informare l'Assemblea che dopo la votazione sospenderò la seduta per 15 minuti, prima di passare al successivo punto all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda i tempi ancora a disposizione, poiché per alcuni gruppi gli ultimi a parlare saranno i presidenti di gruppo e gli ultimi a parlare potrebbero essere pregiudicati nella utilizzazione completa dei dieci minuti che il regolamento consente di utilizzare per le dichiarazioni di voto, stante il rilievo della questione, anche coloro che hanno esaurito il tempo, potranno parlare per dieci minuti; chi, invece, ha tempo in sovrabbondanza, potrà parzialmente utilizzarlo con un minimo di ragionevolezza. Questo consentirà a tutti di poter esprimere le proprie ragioni nel modo più esteso possibile.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, io non vi

nascondo una certa emozione e preoccupazione nel prendere la parola in sede di dichiarazione di voto.

La dichiarazione di voto è un atto di coscienza, che per me significa consapevolezza, ed anche di volontà: si tratta di esplicitare come la penso. Non so se il voto sarà palese o segreto. Ho chiesto di parlare solo perché fosse palese quello che sento, che provo e che giudico in questa fase (senza però essere un giudice; non intendo arrogarmi il compito di giudicare i giudici, un compito che non ci compete né come singoli né come Assemblea). A noi compete una valutazione forse più difficile di quella giudiziaria: collegare i diritti e le prerogative (non i privilegi, come ha detto Bonito) di un cittadino che è parlamentare con ciò che si deve fare per tutelarne la libertà e per evitare che il pregiudizio vinca sul giudizio e che — come ha detto Orlando parlando dei valori della libertà e dei liberali — la condanna preceda l'accertamento.

Carnelutti diceva che il processo è già una pena. Io non riesco nemmeno ad immaginare la pena che deve esservi per un uomo e per un deputato di fronte alla necessità di difendersi: è un ruolo molto difficile. D'altra parte, non riesco a capire come si possa ritenere che il Parlamento ed (in questo caso) i deputati debbano porsi un problema — come qualcuno ha detto — di sofferenza nella propria coscienza: quando si obbedisce alla propria coscienza non si soffre; si riflette e si esprimono i propri giudizi.

Stimo molto il collega Bonito, tuttavia mi sembra molto grave dire che gli elementi in causa dal punto di vista dell'autorità giudiziaria milanese (inquirente e per le indagini preliminari) siano tranquillizzanti ai fini della privazione della libertà di un cittadino. Mi riferisco sia al tempo dei fatti sia alle indagini compiute sia al rapporto fra tutto ciò e la necessità di privare della libertà il cittadino per esigenze cautelari: elementi che nel loro insieme costituiscono qualcosa che fa a pugni con quella eccezionalità della misura della custodia cautelare che

l'articolo 275 prevede come deroga all'*habeas corpus*, al diritto del cittadino di essere integro nella sua potenzialità di cittadino di fronte all'accusa. La privazione della libertà costituisce un *vulnus* per chiunque e l'eccezione non può diventare la regola.

Noi non dobbiamo fare il giudizio al giudizio, ma dobbiamo collegare la nostra decisione a due valori generali di libertà e particolari del deputato nel Parlamento.

Ho l'onore di aver presentato nel lontano 1968 la prima proposta (la proposta numero uno!) per la limitazione dell'immunità parlamentare, divenuta impunità (come qualcuno ha ricordato). Sono anche orgoglioso di aver presentato un decreto-legge nel quale i diritti di libertà del cittadino erano anteposti ad una visione pregiudiziale e pregiudizievole del suo *status* di fronte alle indagini. Non sono di quelli che obbediscono al «popolo dei fax»: posso parlare a voce alta perché su questo valore ho assunto le mie responsabilità istituzionali, oltre che parlamentari. Non riesco a capacitarmi come si possa immaginare, se non si vuole offendere la procura di Milano ed il giudice per le indagini preliminari, che indagini, verifiche, entità di accertamento come queste debbano ancora subire — starei per dire — l'affronto e la possibilità (l'unghiate della possibilità riduttiva del loro valore) rappresentati non dal pericolo di fuga (che per fortuna non è stato prospettato per l'onorevole Previti, nonostante che le sue gambe si muovano bene), ma dalla reiterazione del fatto e dall'inquinamento delle prove.

Sono contraddizioni molto forti; qualcuno ha affermato che non si tratta di contraddizioni che attengono al *fumus persecutionis*: quante bugie si sono dette in latino! Non si tratta di *fumus persecutionis* che non è una *voluntas persecutionis*; altrimenti — mi rivolgo a qualcuno che confonde il dolo con la colpa e non voglio citare l'autore che tra l'altro spesso si cita da solo — si confonde la causa con l'effetto. Il fumo viene anche dopo gli incendi e questi ultimi possono essere dolosi e colposi. Il fumo è una conse-

guenza, non è una causa, è un effetto, una realtà che sopravviene in relazione ad una serie di comportamenti descritti dal relatore Carrara in maniera completa, ma che sono stati richiamati anche da altri colleghi, che hanno indicato — con una volontà che in questo caso si sarebbe stata persecutoria verso i giudici — non un antagonismo tra il Parlamento e la magistratura, ma la rivendicazione per il Parlamento del proprio ruolo di tutela, richiamato autorevolmente da qualcuno che siede in alto in questa Camera, nel momento in cui ha ricordato a ciascuno di noi, e credo anche a se stesso, che in questo caso la cautela è la migliore garanzia.

Come si fa a ritenere che una indeterminata dell'accusa, che un'indicazione di elementi discussi e discutibili e comunque considerati validi, nonché l'aver confuso l'indizio — che deve essere grave — con il sospetto che — esso si — può essere fumoso, non costituisca di per sé un'impostazione unilaterale così forte da determinare l'effetto di persecuzione nel senso di effetto depistante rispetto alle esigenze di custodia cautelare?

Come si può valutare quanto previsto dall'articolo 274, novellato nell'agosto del 1995, in modo tale che il comportamento dell'indagato o dell'imputato, che si avvale di ciò che la sua difesa gli consente, compreso il silenzio, debba essere quasi considerato — come fanno i poliziotti di Scotland Yard — aprioristicamente come accusa contro di lui?

Come si fa a ritenere tutto ciò ed a dimenticare che nella richiesta di concessione degli arresti nei confronti dell'onorevole Previti si pretenderebbe addirittura che potrebbe esservi un suo comportamento gravemente depistante e vanificatore della prova acquisita, e poi affermare — sempre da parte dell'accusa — che ciò possa dipendere solo dal fatto che lui non si è prestato, o per silenzio o per aver dato diverse indicazioni, a sottomettersi al gioco che l'accusa vorrebbe dovesse essere imposto a chiunque si presenti di fronte a lei?

Come si può ritenere che ciò non costituisca, nella realtà individuale e complessiva degli elementi indicati, un qualcosa che, in tale impostazione, Piero Calamandrei definiva « istinto venatorio », quello di chi accusa e vuole che, a fronte di un bersaglio, vi sia una preda ferma, che si prostri di fronte al rischio della cattura, se è con il vischio o con la rete, o dell'uccisione, se è con il fucile?

Mi chiedo se tali elementi non stimolino chi invoca la propria coscienza, al di là dei vincoli di parte, ad un esame alto dei valori dei quali siamo portatori; valori che non ci appartengono, che ci sono stati conferiti dalla sovranità popolare, di cui siamo un frammento, di cui portiamo le ansie e di cui forse non siamo in grado — purtroppo — di interpretare fino in fondo l'altezza ed il valore della realtà fiduciaria.

Al parlamentare — concludo, Presidente — non si richiede di essere il giudice dei giudici. Non si può nemmeno ritenere, però, che il Parlamento sia frustrato e castrato nella propria possibilità decisionale su un argomento che attiene all'integrità dell'Assemblea, alla dignità di uno dei suoi membri, alla libertà, che deve essere data a ciascuno, di difendersi davanti al proprio giudice naturale, preconstituito per legge, al giudice giusto, che per noi non è detto non sia quello di Milano, ma che forse sarebbe più giusto fosse quello del luogo dove si assume che i reati sarebbero stati commessi.

Ecco perché dico « sì » alla relazione e « no » alla carcerazione del cittadino, non del deputato, Previti (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale, del CCD e misto-CDU — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dalla Chiesa. Ne ha facoltà.

NANDO DALLA CHIESA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sono convinto che oggi non stiamo discutendo soltanto della questione contingente e drammatica che riguarda la libertà per-

sonale dell'onorevole Previti, ma ci stiamo confrontando anche su due questioni meno contingenti e drammatiche, ma più di fondo: quali sono le protezioni che spettano ad un parlamentare e quali sono, rispetto a ciò, le funzioni della Giunta e di questa Assemblea.

Parlare delle protezioni significa parlare del rapporto tra Parlamento e cittadino. Qui si colloca la questione del *plenum* che è stata più volte invocata. Il *plenum* è principio sacro di fronte alla necessità di tutelare i gruppi ed i singoli parlamentari da persecuzioni politiche; è principio sacro per tutelare la libertà dei comportamenti, dell'organizzazione politica e delle ideologie che competono tra di loro.

Dal quadro che abbiamo avuto di fronte a noi la politica è fuori. Abbiamo un problema di magistrati, di avvocati, di affari che riguardano, tra l'altro, l'attività dell'onorevole Previti prima che diventasse membro di questo Parlamento.

Si pone allora un problema di fondo che va molto oltre la questione che stiamo trattando, molto al di là della discussione sull'onorevole Previti. Che cosa succederebbe nel paese se affermassimo la sacralità del principio del *plenum* al di là della necessità di tutelare le attività ed i comportamenti politici? Accadrebbe semplicemente che chiunque sarebbe autorizzato in futuro, al di là del caso in esame, a vedere il Parlamento come un rifugio intangibile e sarebbe indotto a ritenere indebitamente la politica come la salvezza che la legge non è in grado di riconoscere a certi comportamenti.

Mi chiedo allora se, nel momento in cui, per ragioni non politiche, il parlamentare si vede riconosciuta una tutela superiore, la democrazia sia davvero, come si dice qui, più forte o non sia invece più ingiusta, se il prestigio del Parlamento si fondi sull'immunità dei suoi membri, ovvero sulla capacità di rappresentare, in pieno e fino in fondo, i principi basilari di una democrazia, tra i quali vi è l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Si dice giustamente che i parlamentari hanno diritto a garanzie superiori. È vero. Il parlamentare, infatti, di fronte ad eventuali persecuzioni giudiziarie, non viene trattato come un consigliere comunale, come un giornalista, un sindacalista, un intellettuale scomodo, ma ha una protezione in più, quella che gli deve essere riconosciuta. Aggiungo io che troppo spesso da questi dibattiti manca la nozione che il parlamentare abbia anche dei doveri in più, non soltanto delle tutele e delle prerogative ulteriori da rivendicare.

Ebbene, contro l'idea di questi doveri superiori milita la concezione della Giunta — vengo al secondo punto — come tribunale speciale, organo superiore di salvaguardia, quasi di casta, che secondo alcuni — lo si è detto ieri ed anche oggi — dovrebbe addirittura legiferare sulla carcerazione preventiva, a partire dalla vicenda di un parlamentare, attraverso le sue deliberazioni e le sue scelte.

Io credo che un Parlamento serio subisce la legge anche quando colpisce i suoi membri ingiustamente e la cambia a partire dal primo cittadino comune che viene dopo.

Il problema, però, non è tanto questo. La questione è concepire — lo abbiamo visto in questi giorni — questo tribunale come luogo speciale dove avvocati e magistrati insieme, in una lunga ed incontrastata cavalcata, smontano, con lo spirito del difensore o del collega più dotto, il lavoro del magistrato che ha prodotto la richiesta.

Io credo che non possiamo accettare — lo dicevo ieri — l'accanimento del difensore. In questo senso vorrei rilevare come il relatore abbia, mutuando gran parte della difesa dell'onorevole Previti, nella sua relazione trasfigurato la funzione della Giunta, la quale non è più organo giurisdizionale ma, assorbendo quel legittimo accanimento di parte dell'avvocato difensore, è diventata parte in lotta contro la magistratura.

A chi dice che non è vero che c'è la teoria della persecuzione politica ricordo soltanto le parole...

PRESIDENTE. Onorevole Dalla Chiesa, deve concludere.

NANDO DALLA CHIESA. ...che sono scritte. Si dice: «Pertanto la domanda dovrà essere respinta, se verrà riconosciuto che dietro la richiesta vi sarebbero finalità politiche e che l'esercizio della funzione parlamentare potrebbe essere compromesso dalla malignità e dall'accanimento dell'accusa». Non si parla di errori e di fragilità, ma di finalità politiche e di malignità: in questo vi è il *fumus persecutionis*, che io credo in realtà aleggi in quest'aula nei confronti della magistratura. Non a caso si è continuato a parlare di *pool*, mentre stiamo valutando un provvedimento richiesto dal GIP (*Applausi dei deputati del gruppo misto-verdi-l'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piscitello. Ne ha facoltà.

RINO PISCITELLO. Presidente, colleghi, gli interventi di molti deputati dello schieramento del quale fa parte l'onorevole Previti e la stessa sua difesa hanno fatto assumere alla discussione in corso una valenza di scontro politico e di conflitto con la magistratura che poco ha a che fare con i singoli episodi e con l'intreccio criminale che li lega, sulla base dei quali la magistratura chiede l'arresto, e soprattutto che poco ha a che fare con l'argomento principale — o, meglio, l'unico — del quale dovrebbe, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, occuparsi il Parlamento, ossia l'esistenza o meno del *fumus persecutionis* nei confronti dell'imputato.

Solo quest'ultimo aspetto dovrebbe infatti assumere rilevanza ai fini del dibattito e del successivo voto di oggi. A noi non compete decidere se il cittadino italiano Cesare Previti sia colpevole o innocente dei reati a lui ascritti, né tanto meno se ricorra il pericolo di fuga o di inquinamento delle prove. Questa Camera ha il dovere soltanto di esprimere una posizione, suffragandola con un voto, relativamente all'esistenza o meno di *fumus*

persecutionis nel provvedimento con il quale la magistratura ci chiede di autorizzare l'arresto del deputato Cesare Previti. Su questo la posizione dei parlamentari della rete è chiarissima: non vi è alcun *fumus persecutionis* e quindi è giusto autorizzare l'arresto.

Non vi è *fumus persecutionis* perché le carte inviate dal GIP sono assolutamente circostanziate e si riferiscono a fatti concretissimi e ad episodi criminali di enorme gravità; perché i tentativi di occultare le prove di questi reati sono stati costanti ed assolutamente evidenti; ed infine perché la storia stessa del *pool* di Milano ed il ruolo da esso svolto in quelle inchieste che hanno poi assunto la denominazione popolare di Mani pulite testimoniano l'assenza di persecuzione e la presenza, invece, di un vasto tessuto criminale, ancora in larga parte impunito, che ha fatto dell'intreccio tra affari, politica e corruzione la regola e non l'eccezione.

Invero un po' di *fumus persecutionis* esiste ed è quello contro la magistratura di una parte del ceto politico che non ha mai digerito le inchieste e le condanne e sogna il ritorno dell'impunità. Da qui vengono — e parte del dibattito di questi giorni ne è testimonianza — i sogni di delegittimazione del *pool* di Mani pulite e di quei magistrati che coraggiosamente in questi anni hanno disvelato corruzioni ed intrighi.

È un *fumus persecutionis* contro la magistratura e contro la stagione di Mani pulite; è il tentativo di rivincita di una tangentopoli che è stata ferita ma che non è certo stata sconfitta.

I deputati della rete, però, non vogliono farsi coinvolgere neppure da questo aspetto, che assumerà rilevanza solo dopo il voto. Voteremo «no» alla proposta della Giunta e quindi «sì» all'arresto solo ed esclusivamente sulla base del fatto che riteniamo che i magistrati che hanno chiesto l'autorizzazione all'arresto non sono orientati da pregiudizi, bensì dall'accertamento di episodi criminali ben definiti. Votiamo per l'arresto, quindi, non per un empito giustizialista, che non ci

appartiene, ma nel quadro di una valutazione serena ed approfondita delle carte inviate dalla magistratura e nella consapevolezza che anche nel nostro paese quella maggioranza di cittadini che voterebbe allo stesso modo condivide in gran parte le nostre ragioni (*Applausi dei deputati del gruppo misto rete-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

FILIPPO MANCUSO. Signor Presidente, signori deputati, agli effetti dell'esplicazione del potere della norma novellata del capoverso dell'articolo 68 della Costituzione il Parlamento non è sovraordinato al giudice, né sottordinato e neppure equordinato; si tratta di un potere fondato sulla Costituzione, il quale non implica né una rivalutazione giudiziale incidentale del materiale del processo né un processo al processo medesimo. Questo potere è niente altro che l'esplicazione di qualcosa che non si riferisce al procedimento cui si collega e tuttavia con quello ha la medesimezza della materia, cioè gli atti processuali che sono dal giudice formati ed elaborati e poi definiti, e dal Parlamento, nel caso di vicende come questa, incidentalmente ma autonomamente valutati per fini tutt'affatto diversi. Se la disposizione è questa — e lo è letteralmente e concettualmente — non bisogna far altro che stabilire quali siano, posta la diversità dell'ambito delle potestà, gli strumenti dei quali deve e non può non avvalersi il Parlamento nel giudicare se vi siano o meno ragioni di tutela della posizione del parlamentare. Gli atti appartengono al giudice per le sue finalità, appartengono al Parlamento restando i medesimi per le finalità del Parlamento.

Talvolta accade che le espressioni descrittive possano superare e compromettere le ragioni stesse di un ragionamento e di una soluzione; tale è il caso del cosiddetto *fumus persecutionis*, espressione tralaticia e ormai in definitiva inutile, quando non siano preventivamente stabilite quali situazioni possano rientrare

nel cosiddetto *fumus persecutionis* e quali invece altre situazioni ancora innominate possano produrre gli effetti medesimi.

È conosciuto nella dottrina giuridica quel fenomeno per il quale l'atto giuridico, in questo caso il processo, che tale resta nell'ambito del medesimo, divenga invece un fatto giuridico, che prescinde cioè dalla sua — per così dire — anima intenzionale e resta un fatto storico, naturale o dipendente dall'uomo. A questo punto si colloca — se mi è consentito, signor Presidente — l'esigenza di definire quali siano le qualificazioni dei poteri nell'ambito di questo giudizio del Parlamento; se il giudice esamina e conclude sull'atto del processo noi dobbiamo esaminare e concludere sul fatto di quel processo, senza vulnerare affatto, senza intrigarci affatto di quell'attività che il giudice consuma insindacabilmente e nell'ambito delle proprie gerarchie decisionali. Ecco perché *fumus persecutionis* indica il caso limite, e quindi non tutti i casi in cui debba scattare la tutela del parlamentare. Quando si riconosca, sempre per caso limite (che nella mia lunga militanza in quell'ambito non ho mai incontrato), un'intenzionale o politica ovvero personale persecuzione, là certo, *ictu oculi*, scatta il *fumus persecutionis* e quindi scatta l'evidente ragione di applicarne le conseguenze. Ma siccome la valutazione del Parlamento non è quella di sanzionare il giudice né di rendere inefficaci gli atti da lui eventualmente posti in essere malintenzionatamente, resta pur sempre la possibilità che l'effetto medesimo della persecuzione propriamente detta venga raggiunto attraverso una sequela di errori. Ed è proprio in questo caso, quando l'effetto negativo venga raggiunto non dall'intenzione malevola ma dalla sequela o da un singolo grave errore, che la figura del parlamentare si attenua, scompare e viene esaltata invece quella della funzione parlamentare.

Se la situazione pregiudizievole è l'effetto di una serie di errori avvertibili e doverosamente reperibili dal Parlamento, è questo che diventa l'autore, per così dire, della lesione e lo strumento occasio-

nale, cioè il singolo parlamentare, in un certo modo passa in seconda linea. Trascurando quindi questo effetto, questo bisogno equivoco di far dipendere tutto dal *fumus persecutionis*. Qui sono invece presenti situazioni le quali ne hanno prodotto l'effetto identico, cioè che il parlamentare è stato pregiudicato dalla serie di errori che nella relazione sono stati messi bene in evidenza. E il metterli in evidenza non rappresenta una piaggeria verso la difesa, che li ha elencati semplicemente.

Una volta che questo accade, una volta che noi riconosciamo (perché è onestamente impossibile non farlo) che errori nella conduzione processuale vi sono stati, sotto infiniti aspetti (almeno cinque e tutti decisivi; non torno a ripeterli), come è possibile ritornare sulla solfa del *fumus persecutionis*? Noi non crediamo alla voce della tempesta che giunge da fuori né pensiamo di reagire alle indelicatezze che il Parlamento riceve chiamandolo ora mafioso, ora massone, ora in altro modo. Noi siamo uomini indipendenti e moralmente provveduti anche contro l'aggressione, contro questo tipo di disinganni.

Ma se al giovane, signor Presidente, è consentito cedere alle baudeleriane intermittenze del cuore e lasciarsi trascinare anche nell'errore nel palpito di queste intermittenze, all'uomo maturo, quando la medesima intermittenza colpisce il suo giudizio, la sua sensibilità di uomo o di operatore pubblico, non è consentita, quando v'è la possibilità dell'errore irreparabile, altra via che quella della prudenza, della riflessività, della cautela. Imboccare una strada la quale finisce col consegnarci al rischio di percorrerla con il pentimento nell'animo e nella mente non è proprio dell'uomo maturo (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sgarbi. Ne ha facoltà.

VITTORIO SGARBI. Onorevoli colleghi, vorrei in questa occasione, che in tante precedenti sedute ha riguardato temi più

interni alle funzioni parlamentari, come quello della libertà di espressione, proporre la memoria — per i più giovani o i più tardivi, che non hanno vissuto i tempi del Parlamento del 1992-1993, quando queste richieste, talvolta anche di arresto, arrivavano con frequenza quotidiana —, ricordare i precedenti di richieste di arresto fatte con assoluta leggerezza rispetto alle vicende umane che riguardavano i nostri colleghi di allora. Mi riferisco in particolare a due deputati democristiani. L'onorevole Tabacci è stato perseguitato e cacciato da questo Parlamento, è stato poi processato e totalmente prosciolto; per lui era stato richiesto l'arresto. Mi riferisco poi ad un altro democristiano (nella richiesta dei magistrati vi erano singoli riferimenti al suo aggirarsi nella notte attorno al palazzo della regione in Sicilia), Vincenzino Culicchia, che pateticamente ci chiese pietà e non facemmo arrestare; anch'egli, qualche mese fa, fu totalmente prosciolto. Se il Parlamento avesse affidato alle cure dei magistrati quell'uomo, probabilmente lo avrebbe indotto a gesti disperati.

In realtà l'immunità parlamentare, che anche da taluno di noi è stata ritenuta odioso privilegio per i reati comuni, non è nella disponibilità del parlamentare che, anche volendo fare un bel gesto, come si augurava l'amica onorevole Pistone, non può consegnarsi. Non è dato a Previti di consegnarsi neppure per un bel gesto perché egli ha un preservativo — che siamo noi — che lo separa da qualunque manetta; né si può dimettere autonomamente senza che — anche in quel caso — siamo noi a decidere che egli non sia più parlamentare. Mi riferisco all'amica Pistone perché ho letto una sua dichiarazione sui reati normali, qualunque, che porterebbero in galera qualsiasi cittadino e viceversa non portano in galera Previti, il quale dovrebbe avere il pudore di consegnarsi. Ma non mi risulta che né da lei né da alcuno della sinistra sia venuta la richiesta ad un magistrato come il dottor Lo Forte di astenersi dall'essere pubblica accusa essendo accusato degli stessi reati per cui egli è pubblico mini-

stero. Pudore vuole che chi in tante delicate imprese è chiamato, anche innocente, come credo sia Lo Forte, una volta che due, tre, quattro pentiti o testimoni lo chiamino colluso si astenga. Non lo ha fatto. Dovremmo, noi, pretendere da un nostro collega che vada a consegnarsi non potendolo quando, potendo astenersi, il magistrato non lo fa? Non mi risulta che l'onorevole Pistone abbia chiesto a Lo Forte di astenersi, per rispetto della sua stessa funzione.

Meditando su queste cose voglio solo ricordarvi che siamo di fronte ad un reato, nel merito, assolutamente non definito. Sappiamo che Squillante ha ricevuto denaro e che forse — forse — lo ha ricevuto anche da Previti. Ma ricevere denaro e darlo non è un crimine. Ciò che i magistrati mi devono dimostrare è che cosa ha fatto Squillante, cosa ha fatto Valente, cosa ha fatto Coiro, cosa ha fatto Brancaccio, cioè i magistrati citati dal teste infedele a favore di quelli che lo hanno pagato. Il regalo, in sé, non è reato. È mancanza di buon gusto da parte del magistrato riceverlo, ma io non vedo cosa abbia fatto Squillante per Previti, e poi per Berlusconi; e mi sembra assai singolare che la richiesta per Previti arrivi oggi e non arrivi la richiesta per Berlusconi. Sono stati o no insieme nella corruzione dei magistrati? È allora assai singolare un comportamento come questo. Ma ancora più singolare è quella volontà di decidere i tempi della politica e della storia senza avere lo stesso rispetto del cittadino e del cittadino parlamentare. Mi chiedo infatti come mai i magistrati di Milano non abbiano chiesto l'arresto di Previti quando lo hanno chiesto di Squillante, quando lo hanno chiesto di Pacifico, cioè un anno e mezzo fa. Hanno deciso di giocare al gatto con il topo. I reati di Previti all'arresto di Squillante e Pacifico erano gli stessi. Proprio in quel ritardo, nel chiedere oggi quell'arresto, c'è una volontà di interferenza con il potere politico.

Proprio lì c'è il passaggio — e qui concludo, visto che il tempo è ristretto — che è l'unico atto veramente vile di questa vicenda: arrestare Squillante in clinica per

trasportarlo dalla condizione di impotenza di chi sta in ospedale agli arresti ospedalieri. E perché arrestarlo? Per ridurlo da uomo a cosa, come per dire: « siccome sarebbe incongruente arrestare Previti e aver libero Squillante » — palese incongruenza — « arrestiamo quando ci pare anche Squillante ». In quel gesto di reificazione di un uomo a cosa, mezzo per uno strumento rigorosamente violento, c'è qualcosa che non si può accettare, non per difesa di Previti, ma per difesa dell'onore dei cittadini anche non parlamentari (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia, di alleanza nazionale e misto-CDU*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Crema. Ne ha facoltà.

GIOVANNI CREMA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi noi deputati dobbiamo dare risposta al seguente quesito: è necessario ai fini dell'indagine della magistratura arrestare l'onorevole Cesare Previti prima del processo? Questa risposta va data indipendentemente dall'idea che abbiamo sull'eventuale colpevolezza o meno del parlamentare in oggetto. La nostra decisione deve essere assolutamente neutra nei confronti delle responsabilità dell'inquisito, come è previsto dall'articolo 68 della nostra Carta costituzionale.

Il nostro ordinamento giuridico prevede che per adottare una misura cautelare così grave è indispensabile che sussista almeno uno dei seguenti casi: che il pericolo di inquinare le prove sia reale e attuale, che sussista il pericolo di fuga o il pericolo di reiterazione dei reati. Orbene, dopo aver ascoltato con grande attenzione le relazioni della Giunta delle autorizzazioni a procedere in giudizio e l'ampio dibattito in Assemblea ci pare emergere con chiarezza che per l'ulteriore requisito del pericolo di reiterazione dei fatti vi è una totale assenza di motivazione da parte del giudice per le indagini preliminari. Quanto al pericolo di fuga, lo stesso giudice ritiene che questo elemento

non sussista. Infine, non sussiste più il requisito del pericolo di inquinamento delle prove, che sono già state acquisite dagli inquirenti, e che va comunque desunto da fatti concreti.

Quindi, al di là di ogni valutazione politica, non sussistono tecnicamente i requisiti espressamente previsti dalla legge.

Qualcuno ha poi sostenuto che non concedere l'arresto salverebbe l'onorevole Previti dalla condanna del tribunale: questa è una bugia bella e buona, perché l'onorevole Previti è sotto inchiesta della magistratura e sarà eventualmente processato ed eventualmente condannato indipendentemente dal voto di quest'aula e senza bisogno di nessuna autorizzazione da parte del Parlamento.

Badate bene, onorevoli colleghi, che l'arresto preventivo di un parlamentare, oltre ad essere un atto molto grave, con il clima che da troppi anni regna sarebbe come una preventiva condanna per l'opinione pubblica; condanna che, come purtroppo abbiamo conosciuto in troppi casi, è rimasta irreversibile anche in presenza di sentenze di assoluzione o di proscioglimento. Qualunque cittadino, parlamentare e non, ha diritto che le eventuali condanne le pronuncino i giudici nelle aule di tribunale e se questo, per un cittadino democraticamente eletto, avvenisse al di fuori delle aule preposte, sarebbe molto grave sul piano istituzionale e sul piano della democrazia.

Per i deputati socialisti si pone anche oggi, come in analoghe situazioni nel passato, il dovere di rispondere solamente alla propria ragione e alla propria coscienza. A me, loro capogruppo, spetta di dichiarare il nostro apprezzamento per il lavoro svolto dalla Giunta delle autorizzazioni a procedere e manifestare solidarietà e simpatia per il lavoro svolto in maniera discreta e competente dal suo presidente *pro tempore*, onorevole Cermigna, del quale condividiamo il voto precedentemente espresso, assumendone *in toto* le motivazioni, che oggi ribadiamo in quest'aula (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giovanardi. Ne ha facoltà.

CARLO GIOVANARDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sin dai tempi dell'università sono rimasto particolarmente colpito da queste affermazioni. Il fatto che la carcerazione preventiva sia risolta praticamente in un'anticipazione della pena costituisce uno degli enigmi più sconcertanti del processo penale e della giustizia umana in genere.

A ragione ammoniva sant'Agostino che gli uomini torturano per sapere se devono torturare. Non si deve dimenticare infatti — continuo nella citazione — che con la carcerazione preventiva si infligge una sofferenza certa per un delitto eventuale. Non poche volte prima di essere assolto e proprio per essere assolto l'innocente viene sottoposto a carcerazione preventiva e quindi sostanzialmente punito. Sono affermazioni, queste, che ho tratto dal libro di diritto penale del professor Giandomenico Pisapia, del quale tutti abbiamo ammirato, da studenti e da operatori del diritto, l'intelligenza e la finezza giuridica.

Ripeto quanto disse sant'Agostino: gli uomini torturano per sapere se si deve torturare! La carcerazione preventiva si infligge come sofferenza certa per un delitto eventuale. Ecco, sono anni che in questo Parlamento ci poniamo tale problema e tentiamo di ridurre al minimo il ricorso alla carcerazione preventiva, anche con novelle legislative. Tutti abbiamo sempre detto che essa deve essere un evento eccezionale, in casi eccezionali: di pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di reiterazione del reato.

Onorevoli colleghi, nel caso di Previti, come in tanti altri casi sottoposti al voto del Parlamento (Sgarbi ha ricordato i casi degli onorevoli Tabacci e Culicchia), non esistevano i presupposti; ciò è stato ampiamente dimostrato dal fatto che successivamente questi colleghi sono stati prosciolti dai reati che erano stati loro addebitati.

Nel caso in oggetto mi sembra sia stato dimostrato — concedetemi almeno questo